



GIUNTA REGIONALE

Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 11 del DL 39/2009
(rifinanziato con legge 30 dicembre 2018, n. 145)

OCDPC 780/2021 e successive

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI ANTISISMICI E PRESCRIZIONI

Con l'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, lo Stato ha istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico (di seguito Fondo nazionale), attivato attraverso l'emanazione di apposite Ordinanze di Protezione Civile a cadenza annuale dal 2010 al 2016.

Con la prima OPCM n. 3907 del 13.11.2010, relativa all'annualità finanziaria 2010, sono state definite le attività finanziabili e le modalità operative di gestione delle successive sei annualità.

In analogia alla prima Ordinanza, è stata emanata la OPCM n. 4007 del 29.02.2012 (annualità 2011) e le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 52 del 20.02.2013 (annualità 2012), n. 171 del 19.06.2014 (annualità 2013), n. 293 del 26.10.2015 (annualità 2014), n. 344 del 09.05.2016 (annualità 2015) e n. 532 del 12.07.2018 (annualità 2016). A conclusione della programmazione settennale, con OCDPC n. 675 del 18.05.2020 è stata dettata la disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca.

Considerati gli importanti risultati ottenuti da detto Fondo nazionale, è stato disposto il rifinanziamento annuale delle misure con legge finanziaria dello Stato. Con legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato finanziato il primo triennio 2019-2021 e assegnata la competenza al Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

L'OCDPC 20 maggio 2021, n. 780 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145" (di seguito OCDPC 780/2021), detta le modalità operative per la nuova programmazione regionale in analogia con quella precedente del medesimo Fondo nazionale.

L'OCDPC 780/2021 riprende gran parte dei contenuti della OCDPC 532/2018 (ultima Ordinanza del Fondo nazionale settennale) con alcune modifiche di selezione ed esecuzione degli interventi e introduce altre tipologie di priorità. Le regioni, nel redigere i programmi, devono verificare l'ammissibilità a contributo delle azioni, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui all'art. 17, commi 4 e 5 della medesima Ordinanza.

Pertanto, si rende necessario elaborare un documento riassuntivo che semplifichi le attività dei soggetti titolari di interesse e degli uffici che eseguono le istruttorie delle istanze.

Il presente documento stabilisce i criteri di ammissibilità delle istanze, le modalità di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento e le prescrizioni di massima relative all'esecuzione degli interventi antisismici, al fine di garantire il rispetto dei requisiti minimi imposti dalla OCDPC 780/2021 e successive (salvo modifica).

1 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

I soggetti interessati (Enti pubblici) possono presentare istanza di ammissione a finanziamento per opere e edifici:

- a) ubicati nei comuni indicati in Allegato 7 alla OCDPC 780/2021 o con amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche vigenti, che determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S_{ag} non inferiore a 0,125 g;
- b) ospitanti una funzione a carattere "strategico" ai fini di protezione civile, come individuate nelle tabelle approvate con DGR n. 1009/2008 e s.m.i.. La funzione strategica deve essere indicata nel Piano di Emergenza Comunale (o sovraordinato) approvato e l'attribuzione deve essere vigente alla data di presentazione dell'istanza;
- c) di proprietà pubblica (per eventuali porzioni di proprietà privata si deve acquisire la disponibilità all'esecuzione degli interventi strutturali da eseguirsi solo sulle strutture comuni);
- d) per i quali sono disponibili gli indici di rischio sismico (α_{SLV} ed α_{SLD}) ottenuti a seguito di verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa o preesistenti (da convertire se da OPCM 3274/2003).

2 - CRITERI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE

Non sono ammissibili a finanziamento le opere e gli edifici:

- a) con valori dell'indice di rischio (α_{SLV}) superiore a 0,80;
- b) ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4 non delocalizzabili;
- c) ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- d) realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- e) oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza annuale di riferimento;
- f) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità (interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione) a meno che non possano essere realizzati interventi in stralci funzionali su unità o porzioni strutturali autonome (cielo-terra);
- g) di proprietà di soggetti pubblici destinatari di un contributo per un intervento antisismico per altro edificio o opera strategica, assegnato nelle programmazioni precedenti (OPCM 3907/2011 e successive).

Sono, pertanto, esclusi dal finanziamento tutti gli edifici a carattere "rilevante" per le conseguenze di un loro eventuale collasso (come indicati in DGR 1009/2008) tra i quali figurano gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, in quanto destinatari di apposita programmazione nazionale attraverso i Piani Triennali di Edilizia Scolastica (art. 10 del D.L. 12/9/2013, n. 104).

3 - ATTRIBUZIONE DI PRIORITÀ

L'OCDPC 780/2021 nel confermare le priorità già inserite nella precedente programmazione ne introduce di nuove relativamente alla progettazione disponibile e al miglioramento dell'efficienza operativa (art. 14).

Sono da considerarsi fattori prioritari nella formazione delle graduatorie di merito le seguenti fattispecie, da applicare secondo l'ordine di priorità sotto riportato:

1. approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di riduzione del rischio sismico (rafforzamento locale, miglioramento/adeguamento sismico o sostituzione edilizia);
2. approvazione del progetto definitivo dell'intervento di riduzione del rischio sismico (rafforzamento locale, miglioramento/adeguamento sismico o sostituzione edilizia);
3. valore dell'indice di rischio α_{SLV} e, in caso di pari merito, sulla base del valore dell'indice α_{SLD} ;
4. priorità agli edifici ubicati nei Comuni in zona a media ed alta sismicità (zone 1 e 2) con valori di $ag > 0,250g$;

5. priorità agli edifici ubicati nei Comuni zone a media ed alta sismicità (zone 1 e 2) con valori di $a_g > 0,150g$;
6. priorità agli interventi antisismici o alla delocalizzazione della funzione strategica in un nuovo edificio, purché sia dimostrato il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza analizzata dalla CLE (solo se CLE comunale già approvata).

La priorità per la progettazione potrà essere attribuita solo se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- viene trasmesso l'atto di approvazione del progetto, una relazione generale descrittiva, il quadro economico della spesa e le valutazioni della sicurezza ante e post operam (su scheda DPC);
- la tipologia di intervento è ricompresa tra quelle dell'art. 2, comma 1, lettera b) della OCDPC 780/2021 e vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 16 dell'Ordinanza riportate nel seguente paragrafo 4;
- l'importo complessivo del progetto deve essere contenuto nella somma massima concedibile secondo il costo parametrico indicato agli artt. 15 e 17 dell'OCDPC 780/2021 e riportato nel paragrafo 5. In caso di progetto con importo superiore, la priorità è attribuita solo se il soggetto proponente garantisce la copertura della quota eccedente con fondi propri o altri fondi pubblici cumulabili.

4 - SPECIFICHE MINIME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta, i soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 5 alla medesima Ordinanza, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso;
- b) gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda più avanti specificati pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali;
- c) gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito (sostituzione edilizia) devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 5;
- d) gli interventi di demolizione e ricostruzione fuori sito (delocalizzazione) possono essere attuati solo se, ad invarianza di spesa, si raggiunga l'adeguamento sismico delle strutture, sia garantito un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza. Sul sito originario, rinvenuto dalla demolizione dell'edificio esistente, deve essere imposto un vincolo urbanistico di inedificabilità. Ricadono in tale fattispecie anche gli edifici ubicati in zona R4 ad altro rischio idrogeologico per i quali è obbligatorio l'intervento di delocalizzazione. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 5;
- e) gli interventi di delocalizzazione senza demolizione dell'edificio originario possono essere attuati solo se l'edificio originario è di interesse storico sottoposto a vincolo espresso ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 5;

Tutte le tipologie di intervento sopra indicate devono garantire un maggiore livello di sicurezza sismica dell'edificio originario in Classe d'uso IV (edificio strategico) ai sensi della vigente normativa tecnica (D.M. 17.01.2018).

Per gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico, il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare un'attestazione del raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi specificati al punto b). Inoltre, per gli interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo le modalità definite dalle «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni» allegate al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017. Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi di cui all'art. 2, comma 9, e inviarle alla regione.

Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. L'intervento dovrà essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al successivo paragrafo 5.

Per gli interventi di miglioramento sismico, nel rispetto delle condizioni minime sopra indicate, il soggetto beneficiario è tenuto a verificare con il progettista incaricato ogni possibile soluzione che tenda ad ottenere l'adeguamento sismico della struttura secondo la vigente normativa tecnica o, quantomeno, il massimo valore dell'indice di rischio sismico tecnicamente ed economicamente raggiungibile con l'importo assegnato.

Per quanto attiene le strutture o i locali ospitanti le funzioni strategiche (compresi locali annessi e accessi), non sono ammesse realizzazioni di opere parziali o a grezzo, da completarsi in seguito. Tali strutture/locali potranno essere oggetto di apposito controllo in loco per verificare che siano complete e funzionanti, come richiesto dal Piano regionale.

Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal DPR n. 380/2001, inoltre, il Comune è tenuto ad acquisire le preventive autorizzazioni/nulla osta/pareri previsti per legge e di competenza degli enti tutelari territoriali (ASL, SABAP-ABR, VIA, VAS, VVF, ...).

Per interventi di importo complessivo a base d'asta superiore a 1.000.000,00 di euro è necessario acquisire il preventivo parere del CRTA sul progetto definitivo/esecutivo a base di gara, prima dell'indizione della gara d'appalto (L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 "Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici").

In caso di delocalizzazione della funzione strategica, il Comune si deve impegnare (con apposita deliberazione consiliare di adozione), ad allocare la funzione strategica all'interno del nuovo fabbricato a conclusione dei lavori e ad aggiornare il proprio Piano di Emergenza comunale (e/o sovraordinato) curandone l'invio alla Regione per le attività di competenza.

Il Comune è tenuto al recepimento delle informazioni strutturali del Piano di Emergenza nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, secondo quanto disposto dalla LR 28/2011.

5 – SPECIFICHE SUI COSTI DEGLI INTERVENTI E REVOCHE

Per gli interventi di cui al paragrafo 4, il costo convenzionale di intervento è determinato nella seguente misura massima (art. 15 OCDPC 780/2021) riferito al volume lordo dell'edificio soggetto ad interventi:

- a) rafforzamento locale: 125 euro per ogni metro cubo;
- b) miglioramento sismico: 187,50 euro per ogni metro cubo;
- c) demolizione e ricostruzione: 250 euro per ogni metro cubo.

Il costo convenzionale è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita, collaudata e funzionante. Ulteriori interventi, finiture e/o costi non previsti o eccedenti la quota finanziata, sono comunque a carico del soggetto beneficiario/attuatore.

I programmi regionali, al fine di ottimizzare le limitate risorse economiche, prevedono il finanziamento di interventi di miglioramento sismico secondo i costi parametrici sopra riportati. Eventuali interventi

di demolizione o di delocalizzazione sono attuabili purché, nel rispetto dei requisiti minimi previsti al paragrafo 4, l'Ente beneficiario garantisca la copertura economica delle ulteriori spese che si rendessero necessarie per la demolizione dell'edificio esistente (ove ricorre) e per rendere il nuovo edificio completo e funzionante, con particolare riguardo ai locali ospitanti le funzioni strategiche.

Il contributo concesso a carico del Fondo nazionale, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

$[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di edifici, o comunque α_{SLV} qualora α_{SLD} non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.

I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Il suddetto costo massimo di intervento, stimato convenzionalmente, può essere rimodulato dall'Ente attuatore in sede di progettazione definitiva/esecutiva, fermo restando il limite massimo del contributo concesso e la completezza delle opere come sopra descritte.

Il finanziamento concesso è destinato prioritariamente alla realizzazione di interventi di tipo strutturale, non sono ammessi a carico dei fondi statali, lavori di finitura, completamento, isolamento termico, sostituzione infissi e quant'altro, non strettamente necessari e funzionali alla realizzazione degli interventi antisismici in programma.

L'importo finanziato dal Fondo nazionale può essere integrato con ulteriori contributi a carico di fondi propri del soggetto beneficiario o concessi da altri Enti o soggetti privati, ad esclusione dei finanziamenti dello Stato concessi per le medesime finalità (interventi di adeguamento/miglioramento sismico, rafforzamento locale e ricostruzione). In tale caso, al fine di agevolare la verifica di finalizzazione dei fondi, le categorie dei lavori ed i relativi costi devono essere chiaramente indicate nel computo metrico estimativo e dovranno essere redatti QE separati oltre a quello generale.

Per l'ottimale utilizzazione delle risorse disponibili, si consiglia di valutare il ricorso ai fondi statali recati dal D.M. 16 febbraio 2016 (detto anche "Conto Termico - PA"), finalizzato all'incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in vigore dal 31 maggio 2016. L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto tale tipologia di fondi statali cumulabile con i fondi in argomento. Il progetto di miglioramento sismico può essere presentato unitamente agli interventi di efficientamento energetico avendo cura di predisporre computi metri e quadri economici separati.

In riferimento all'importo effettivo dell'intervento, risultante dal rendiconto finale, la quota parte a carico dello Stato non può in nessun caso superare il contributo assegnato.

A conclusione dei lavori le eventuali economie devono essere segnalate alla Regione, a cura del Responsabile del procedimento, la quale provvederà ad inviare le modalità di restituzione delle somme non spese.

L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della Regione.

Nel caso di nuove realizzazioni (demolizione e ricostruzione o delocalizzazione) qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini

del costo convenzionale di intervento, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare nel calcolo è dato dal volume ricostruito maggiorato del 25%.

Le risorse assegnate agli Enti beneficiari devono essere “utilizzate”, ai sensi dell’art. 19 dell’OCDPC 780/2021, entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse alla Regione Abruzzo.

Le risorse “non utilizzate” entro il suddetto termine sono revocate dalla Regione e riassegnate per le medesime finalità ad altro soggetto in posizione utile in graduatoria o cumulate nella programmazione successiva.

Nel caso di interventi strutturali si considerano risorse “non utilizzate” le risorse per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori.

La revoca del contributo può essere disposta, altresì, dalla Regione nel caso di accertamento della mancanza dei requisiti indicati al paragrafo 1 (o la verifica dell’esistenza delle condizioni di esclusione di cui al paragrafo 2), per il mancato raggiungimento delle specifiche minime di intervento riportate al paragrafo 4.